



CONSIGLIO REGIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 77 del 12/06/2018

OGGETTO: Art. 4 della L.R. 30 novembre 2017 n. 57. Misure di sostegno al pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate. Criteri e modalità di erogazione.

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore 18.15 presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si è riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres.	Ass.
Presidente	Giuseppe	DI PANGRAZIO	SI	___
Vice Presidenti:	Lucrezio	PAOLINI	___	SI
	Paolo	GATTI	___	SI
Consiglieri Segretari:	Alessio	MONACO	SI	___
	Leandro	BRACCO	SI	___

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Premesso che:

- l'articolo 4, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57, avente ad oggetto "*Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario*", come modificato dalla legge regionale 30 aprile 2018, n. 8, avente ad oggetto "*Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 2017, n. 57*" ha previsto misure di sostegno al pendolarismo studentesco anche nei comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (*Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo*), 25 agosto 2016, n. 548 (*Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale"*) e 26 settembre 2016, n. 613 (*Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area*);
- ai sensi del comma 2 del predetto articolo 4 della L.R. 57/2017, la misura di sostegno al pendolarismo scolastico è attuata attraverso una riduzione pari al 10 per cento del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che

us usufruiscono del servizio di trasporto pubblico, residenti in uno dei comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle sopra richiamate deliberazioni di Giunta regionale nn. 290/2015, 548/2016 e 613/2016, individuati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

- la medesima disposizione demanda all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, altresì, l'individuazione delle modalità di erogazione della predetta misura;
- i commi 3 e 4 del novellato articolo 4 della L.R. 57/2017 dispongono che la riduzione di cui al comma 2 è applicata dalla Società Unica Abruzzese di Trasporto (T.U.A.) S.p.A. Unipersonale e dagli altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati con il provvedimento di cui al comma 2, all'atto dell'emissione del titolo di viaggio nominativo, annuale o mensile;
- che i citati vettori inviano semestralmente un rendiconto a rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione prevista dal comma 2 dell'articolo 4 mentre il Consiglio regionale provvede al rimborso nei limiti delle risorse previste dal comma 5 del medesimo articolo 4;

Ritenuto necessario individuare, preliminarmente, i comuni montani delle aree interne non ricompresi negli elenchi allegati alle più volte richiamate deliberazioni di Giunta regionale;

Preso atto, altresì, che hanno titolo a beneficiare della riduzione parziale gli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico che siano residenti in uno dei comuni predetti, come individuati nella presente deliberazione;

Ritenuto, altresì, opportuno, in ragione delle risorse disponibili, accordare la misura di sostegno limitatamente ai titoli di viaggio nominativi, annuali o mensili, inerenti le tratte extraurbane;

Considerato che i Comuni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 57/2017, sono 129 comuni montani, desunti estrapolando dal totale dei comuni montani abruzzesi, i comuni che non sono elencati nelle deliberazioni della Giunta regionale nn. 290/2015, 548/2016 e 613/2016 (Allegato A);

Ritenuto necessario individuare i vettori del trasporto pubblico che esercitano in regime di concessione pubblica il trasporto pubblico locale nei comuni come sopra individuati;

Considerato che:

- per l'anno 2018 i vettori per ottenere il rimborso delle minori entrate derivanti dall'applicazione della riduzione prevista dal comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 57/2017 dovranno presentare al Consiglio regionale apposita richiesta entro il 31 gennaio 2019, con un rendiconto recante l'indicazione del numero totale dei titoli di viaggio nominativi, annuali o mensili, emessi a far data dal 1° settembre 2018 in favore degli studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni per tratte extraurbane ai quali è stata applicata la riduzione;
- il rimborso verrà effettuato nei limiti delle risorse previste al comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 57/2017;
- per l'anno 2019 si procederà con ulteriore deliberazione per la fissazione delle modalità in considerazione dei minori importi posti a copertura della riduzione;

Vista la deliberazione n. 172 del 10.12.2013 avente ad oggetto "Riorganizzazione della Tecnostuttura del Consiglio Regionale in attuazione degli indirizzi forniti dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 148 del 29/10/2013";

 Ritenuto necessario, nell'ambito della tecnostruttura del Consiglio regionale, procedere all'individuazione del Servizio Affari Istituzionali ed Europei quale Servizio competente per gli adempimenti previsti dalla presente deliberazione;

Preso atto che per l'attuazione di quanto previsto dal comma 5 del novellato articolo 4 della L.R. 57/2017, è autorizzata per l'anno 2018 la spesa massima di euro 200.000,00 e per l'anno 2019 la spesa massima di euro 100.000,00, cui si fa fronte con le risorse già allocate nell'ambito della Missione 01, Programma 01, Titolo 1, Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019;

Ritenuto di dover pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni" e dal PTPC del Consiglio regionale 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 25 gennaio 2018;

Visto lo Statuto regionale;

Vista la L.R. n. 18/2001;

Vista la L.R. 24 marzo 2009, n. 4;

Vista la L.R. 28 dicembre 2012, n. 68, art. 25 e seguenti;

Vista la L.R. 5 febbraio 2018, n. 7 "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020";

Vista la proposta prot. n. 11936 del 05.06.2018 con la quale il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- di individuare i Comuni montani delle aree interne del territorio regionale non ricompresi negli elenchi allegati alle deliberazioni di Giunta regionale nn. 290/2015, 548/2016 e 613/2016, come elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che i destinatari della misura di sostegno, per l'anno 2018, sono gli studenti pendolari che
 - a) hanno un'età compresa tra gli 11 e i 26 anni compiuti che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico;
 - b) hanno la residenza in uno dei comuni montani delle aree interne individuati nell'Allegato A;
- di stabilire che la riduzione di cui al comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 57/2017 si applica ai titoli di viaggio nominativi, annuali o mensili, inerenti le tratte extraurbane dei comuni individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione;
- di dare atto che la riduzione pari al 10% del costo del titolo di viaggio nominativo, mensile o annuale, è applicata dalla Società unica Abruzzese di trasporto TUA S.p.A. Unipersonale e dagli



altri vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati nell'Allegato A alla presente deliberazione;

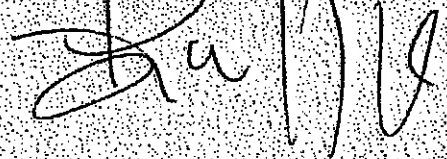
• **di stabilire che:**

- per l'anno 2018 i vettori per ottenere il rimborso di cui al comma 1 dell'articolo 4 della L.R. 57/2017 dovranno presentare al Consiglio regionale apposita richiesta entro il 31 gennaio 2019, con un rendiconto recante l'indicazione del numero totale dei titoli di viaggio nominativi, mensili o annuali, emessi a far data dal 1° settembre 2018 in favore di studenti di età compresa tra gli 11 e i 26 anni per tratte extraurbane a cui è stata applicata la riduzione;
- il rimborso verrà effettuato nei limiti delle risorse previste al comma 5 dell'articolo 4 della L.R. 57/2017;
- per l'anno 2019 si procederà con ulteriore deliberazione per la fissazione delle modalità in considerazione dei minori importi posti a copertura della riduzione;
- **di demandare al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale di richiedere al competente Servizio della Giunta regionale l'indicazione dei vettori del trasporto pubblico locale che agiscono in regime di concessione pubblica nei comuni individuati nell'Allegato A, per gli adempimenti conseguenti alle disposizioni previste dalla presente deliberazione;**
- **di demandare al medesimo Servizio di trasmettere la presente deliberazione ai predetti concessionari pubblici nei comuni individuati nell'Allegato A e di richiedere ai medesimi, anche ai fini della valutazione degli oneri connessi all'intervento, sotto il profilo storico, con riferimento al biennio precedente l'entrata in vigore della L.R. 8/2018, le informazioni inerenti il numero degli abbonamenti emessi in favore delle categorie di soggetti beneficiari di cui al predetto articolo 4, comma 2, della L.R. 57/2017 ed i relativi costi;**
- **di assegnare il Capitolo 4111.6 denominato "Interventi regionali a favore di categorie sociali più deboli" della parte Spesa del Bilancio del Consiglio regionale 2018-2020, esercizi 2018 e 2019, al Servizio Affari Istituzionali ed Europei, per l'attuazione di quanto disposto dalla novellata legge regionale 30 novembre 2017, n. 57, avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario";**
- **di trasmettere la presente deliberazione, per quanto di competenza, al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio;**
- **di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013 e dal PTPC del Consiglio regionale 2018-2020 approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14 del 25 gennaio 2018;**

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





Allegato A

Comuni montani delle aree interne del territorio regionale esclusi dall'applicazione delle Deliberazioni di Giunta regionale 14 aprile 2015, n. 290 (*Aree Interne - Modalità di attuazione strategia nazionale nella programmazione Regione Abruzzo. Individuazione delle Aree Interne da inserire nei programmi dei Fondi comunitari e individuazione Area prototipo*), 25 agosto 2016, n. 548 (*Adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale. Servizi automobilistici e ferroviari anno 2016. L.R. 19 agosto 2016, n. 26 recante "Provvedimenti urgenti in materia di trasporto pubblico locale"*) e 26 settembre 2016, n. 613 (*Aree interne - Integrazione programmatica della Strategia per le aree interne. Individuazione nuova area*)



	Comuni della Provincia di L'Aquila
1	AIELLI
2	ALFEDENA
3	ANVERSA DEGLI ABRUZZI
4	ATELETA
5	AVEZZANO
6	BARETE
7	BARISCIANO
8	BARREA
9	BUGNARA
10	CAGNANO AMITERNO
11	CAMPO DI GIOVE
12	CANISTRO
13	CANSANO
14	CAPISTRELLO
15	CAPPADOCIA
16	CARSOLI
17	CASTEL DI SANGRO
18	CASTELLAFIUME
19	CELANO
20	CERCHIO
21	CIVITELLA ALFEDENA
22	CIVITELLA ROVETO
23	COCULLO
24	COLLARMELE
25	COLLELONGO
26	CORFINIO
27	FOSSA
28	INTRODACQUA
29	LUCO NEI MARSI
30	LUCOLI
31	MAGLIANO DE' MARSI
32	MASSA D'ALBE
33	OCRE
34	OPI





35	ORICOLA
36	OVINDOLI
37	PACENTRO
38	PERETO
39	PESCASSEROLI
40	PESCOCOSTANZO
41	PETTORANO SUL GIZIO
42	PIZZOLI
43	POGGIO PICENZE
44	PRATOLA PELIGNA
45	PREZZA
46	RAIANO
47	RIVISONDOLI
48	ROCCA DI BOTTE
49	ROCCA DI CAMBIO
50	ROCCA DI MEZZO
51	ROCCA PIA
52	ROCCACASALE
53	ROCCARASO
54	SAN DEMETRIO NE' VESTINI
55	SANT'EUSANIO FORCONESE
56	SANTE MARIE
57	SCANNO
58	SCONTRONE
59	SCOPPITO
60	SCURCOLA MARSICANA
61	TAGLIACOZZO
62	TORNIMPARTE
63	TRASACCO
64	VILLA SANT'ANGELO
65	VILLALAGO
66	VILLETTA BARREA
67	VITTORITO

Comuni della Provincia di Pescara



1	BUSSI SUL TIRINO
2	CASTIGLIONE A CASORIA
3	CIVITAQUANA
4	PENNE
5	PESCOSANSONESCO
6	PIETRANICO
7	ABBATEGGIO
8	BOLOGNANO
9	CARAMANICO TERME
10	LETTOMANOPPELLO



11	MANOPPELLO
12	POPOLI
13	ROCCAMORICE
14	SALLE
15	SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
16	SANTEUFEMIA A MAIELLA
17	SCAFA
18	SERRAMONACESCA
19	TOCCO DA CASAURIA
20	TURRIVALIGNANI

Comuni della Provincia di Teramo

1	CAMPLI
2	CIVITELLA DEL TRONTO
3	TORRICELLA SICURA
4	ATRI
5	BASCIANO
6	CANZANO
7	CASTELLALTO
8	CELLINO ATTANASIO
9	NOTARESCO
10	COLLEDARA
11	FANO ADRIANO
12	PIETRACAMELA
13	TOSSICIA

Comuni della Provincia di Chieti



1	FARA SAN MARTINO
2	GUARDIAGRELE
3	PALOMBARO
4	PENNAPIEDIMONTE
5	PRETORO
6	RAPINO
7	ROCCAMONTEPIANO
8	CASOLI
9	CIVITELLA MESSER RAIMONDO
10	ROCCASCALEGNA
11	ARCHI
12	ATESSA
13	BOMBA
14	TORNARECCIO
15	CARPINETO SINELLO
16	CASALANGUIDA

17	CUPELLO
18	DOGLIOLA
19	FRESAGRANDINARIA
20	FURCI
21	GISSI
22	GUILMI
23	LENTELLA
24	LISCIA
25	MONTEODORISIO
26	PALMOLI
27	SAN BUONO
28	SCERNI
29	TUFILLO

n. 67 Comuni della Provincia di L'Aquila

n. 20 Comuni della Provincia di Pescara

n. 13 Comuni della Provincia di Teramo

n. 29 Comuni della Provincia di Chieti

Totale n. 129 Comuni